

IN QUESTO NUMERO

- 1. Avviso agli associati: Riunioni Zonali.**
- 2. Le deleghe legislative.**
- 3. Novità sui prodotti fitosanitari (prima parte).**

1) Avviso agli associati: Riunioni Zonali.

Si ricorda a tutti gli Associati che Confagricoltura Bologna organizza una serie di incontri tecnico sindacali, nelle zone, con la presenza del Presidente Gianni Tosi. Negli incontri verranno temi fiscali, aggiornamenti relativi alla nuova Riforma PAC e legali, oltre alle attività di Confagricoltura Bologna. Parteciperanno la dott. ssa Annalisa Caprara, il dott. Alessandro Tamba e l'Avv. Massimo Mazzanti.

Il calendario previsto è il seguente per il mese di dicembre (la riunione della zona di Imola si è tenuta il 27 novembre u.s.):

San Giovanni: il giorno **2 dicembre p.v., alle ore 20.00**, presso la Casa Grande del Consorzio dei Partecipanti, in Carradona, n. 1, San Giovanni in Persiceto (Bologna).

Bazzano: il giorno **3 dicembre p.v., alle ore 20.00**, presso la Sala Consorzi Vini, presso il Parco dell'Abbazia di Monteveglio, in via Dell'Abbazia, n. 30/5, Monteveglio (Bologna).

San Giorgio: il giorno **4 dicembre p.v., alle ore 20.00**, presso sala Trenti, Via Garibaldi, n. 10, San Giorgio di Piano (Bologna).

Bologna: il giorno **12 dicembre p.v., alle ore 10.00**, presso la sala riunioni della sede di Bologna.

Tutti i Soci sono invitati a partecipare.

(A. Flora)

2) Le deleghe legislative.

Come si ricorderà il disegno di legge inerente il lavoro (il cd JOBS ACT) contiene cinque deleghe legislative, che intervengono su aspetti rilevanti del diritto del lavoro positivo italiano:

- delega in materia di ammortizzatori sociali, con lo scopo di razionalizzare le varie forme di tutela, differenziando sostanzialmente e profondamente l'impiego degli strumenti da utilizzare in costanza di rapporto di lavoro (Cassa Integrazione) da quelli utili in caso di disoccupazione involontaria (ASpl). Il tutto per costruire un (lodevole) sistema di garanzia uniforme per tutti i lavoratori, abolendo di fatto la normativa in materia d' integrazione salariale come oggi praticata;
- delega in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, che si propone di unificare la gestione delle politiche attive e passive del lavoro e modificare profondamente i soggetti pubblici competenti in materia, con rilevanti interventi di semplificazione amministrativa in materia;
- delega in materia di semplificazione delle procedure e degli adempimenti, che si prefigge lo scopo (sarebbe ora) della semplificazione e razionalizzazione delle procedure di costituzione e gestione dei rapporti di lavoro, onde ridurre gli adempimenti a carico di cittadini e imprese;
- delega in materia di riordino delle forme contrattuali e dell'attività ispettiva avente la finalità di ampliare le opportunità d'ingresso nel mondo del lavoro, di riqualificare la gamma dei contratti di lavoro oggi possibili rendendo poi più efficiente l'attività ispettiva. In questo contesto la legge delega prevede la possibilità di redigere la nuova

possibilità di redigere la nuova disciplina delle varie tipologie contrattuali, prevedendosi il superamento di alcune forme contrattuali oggi vigenti, la previsione, per i nuovi assunti, del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all'anzianità di servizio; l'introduzione del compenso orario minimo; una nuova disciplina in materia di mansioni stabilendosi la possibilità di "demansionamenti", nuove regole per il controllo a distanza dei lavoratori;

- delega in materia di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, con lo scopo di garantire adeguato sostegno alla famiglia e la opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per la generalità dei lavoratori.

In tale contesto si è mossa, in questi giorni, dopo le intese raggiunte in sede politica (prima in sede di direzione del Partito Democratico, poi tra PD e NCD) la XI Commissione della Camera dei Deputati (Lavoro).

Nel corso dell'esame, in sede referente, la Commissione Lavoro ha modificato in modo corposo il testo trasmesso dal Senato.

Le modifiche più significative sono relative ai criteri di delega in materia di:

- ammortizzatori sociali e politiche attive;
- di forme contrattuali flessibili, di contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti;
- di pari opportunità.

La delega in materia di ammortizzatori sociali ora prevede che le integrazioni salariali non sono possibili nel caso in cui la cessazione dell'attività aziendale (o di un ramo di azienda) sia definitiva; la delega ha poi specificato che i meccanismi per la concessione dei nuovi ammortizzatori sociali sono da definirsi a livello nazionale.

Relativamente alla delega per la razionalizzazione degli incentivi per l'auto imprenditorialità, alla Camera è stata introdotta la possibilità di acquisizione delle imprese in crisi da parte dei dipendenti.

In merito alle politiche attive, le modifiche apportate alla Camera sono relative alle procedure per l'istituzione dell'Agenzia nazionale per l'occupazione, precisati poi i criteri di delega al fine di valorizzare l'integrazione tra politiche attive e passive, e le sinergie tra soggetti pubblici e privati.

Il riordino delle procedure per il collocamento dei disabili, dovrà tendere con più forza all'inserimento sociale ed alla valorizzarne delle competenze professionali dei disabili collocabili obbligatoriamente. Il piatto forte della modifica alla legge delega proveniente dal Senato è però rinvenibile nel capitolo relativo al riordino delle forme contrattuali; la nuova delega ha la disciplina dei licenziamenti illegittimi e ciò nell'ambito delle nuove regole stabilite per il nuovo istituendo contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti e ciò sempre in relazione all'anzianità di servizio.

La nuova legge delega ha infatti stabilito - ferma restando ed inalterata la disciplina ad oggi applicabile per i licenziamenti nulli e discriminatori, per i quali la reintegra del lavoratore è sempre ammessa – la esclusione della possibilità di reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro per i casi di licenziamenti economici, viceversa ha introdotto relativamente ai licenziamenti disciplinari ingiustificati la possibilità di reintegra limitata a "specifiche fattispecie".

Previsto il superamento delle collaborazioni coordinate e continuative.

Riguardo ai controlli a distanza sui lavoratori, la norma ha specificato che la revisione riguarderà i soli controlli sugli impianti e sugli strumenti di lavoro.

La legge delega licenziata dalla Commissione Lavoro prevede poi un nuovo criterio di delega per il potenziamento degli strumenti tesi allo sviluppo dell'alternanza tra scuola e lavoro.

La delega in materia di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, prevede la possibilità di stabilire congedi dedicati alle donne inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere; inoltre si dovrà procedere con norme di semplificazione e razionalizzazione degli organismi, delle competenze e dei fondi operanti in materia di parità e pari opportunità nel lavoro.

La delega stabilisce poi che la legge e i decreti delegati entrino **in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione** in Gazzetta ufficiale.

L'esame del provvedimento uscito dalla commissione lavoro prosegue ora in sede parlamentare assembleare, l'esame del provvedimento dovrà concludersi come noto entro il 26 novembre 2014.

(M. Mazzanti)

3) Novità sui prodotti fitosanitari (prima parte).

Dal 01/01/2015 come previsto dal Piano di Azione Nazionale sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 22 gennaio 2014, pubblicato sulla G.U. n. 35

dal Decreto Legislativo n. 150 del 14/08/2012.

Obblighi dal 1 gennaio 2015:

- Deposito a norma per tutti gli utilizzatori professionali
- Deposito chiuso (con appositi cartelli di pericolo) ed accessibile solo agli utilizzatori, ad uso esclusivo (no attrezzi, alimenti, mangimi – solo concimi e contenitori vuoti o prodotti scaduti)
- Sistema di raccolta di eventuali sversamenti e materiale per raccogliere le perdite
- Ricambio di aria, e deposito asciutto, riparato da acqua e luce solare
- Ripiani con materiale non assorbente e senza spigoli taglienti
- Strumenti per dosare i prodotti e cartello numeri di emergenza
- Trasporto prodotti fitosanitari nei loro contenitori originali con le etichette integre e schede di sicurezza per tutti i prodotti fitosanitari
- Residuo prodotto fitosanitario: - conferito come rifiuto - o riutilizzo miscela residua (rispetto etichetta)
- Pulizia esterna irroratrice: non in prossimità di un corpo idrico e sempre nella medesima area; in area attrezzata per la raccolta delle acque contaminate o se autorizzate i “biobed”
- Per il lavaggio interno rispettare le stesse regole
- Impiego dei dispositivi di protezione individuali (DPI)
- Smaltimento rifiuti secondo la legge attuale. Il rivenditore è tenuto al momento ad informare l'acquirente sul periodo massimo entro il quale il prodotto fitosanitario può essere utilizzato

1 - Stoccaggio dei prodotti fitosanitari.

Le azioni di seguito elencate, eseguite da utilizzatori professionali e, ove applicabili, dai distributori.

1. Il deposito dei prodotti fitosanitari obbligatorio per tutti gli utilizzatori professionali deve essere chiuso e ad uso esclusivo, non possono esservi stoccati altri prodotti o attrezzature, se non direttamente collegati all'uso dei prodotti fitosanitari. Possono essere conservati concimi utilizzati normalmente in miscela con i prodotti fitosanitari. Non vi possono essere immagazzinate sostanze alimentari, mangimi compresi. Possono essere ivi conservati in deposito temporaneo anche i rifiuti di prodotti fitosanitari (quali contenitori vuoti, prodotti scaduti o non più utilizzabili), purché tali rifiuti siano collocati in zone identificate del deposito, opportunamente evidenziate, e comunque separati dagli altri prodotti ivi stoccati.
2. Il deposito dei prodotti fitosanitari può anche essere costituito da un'area specifica all'interno di un magazzino, mediante delimitazione con pareti o rete metallica, o da appositi armadi, se i quantitativi da conservare sono ridotti. Nel locale dove è ubicata l'area specifica o l'armadio per i prodotti fitosanitari non possono essere detenuti alimenti o mangimi.
3. Il deposito dei prodotti fitosanitari deve consentire di poter raccogliere eventuali sversamenti accidentali senza rischio di contaminazione per l'ambiente. Il locale deve disporre di sistemi di contenimento in modo che in caso di sversamenti accidentali sia possibile impedire che il prodotto fitosanitario, le acque di lavaggio o i rifiuti di prodotti fitosanitari possano contaminare l'ambiente, le acque o la rete fognaria.
4. Il deposito dei prodotti fitosanitari deve essere ubicato tenendo conto delle specifiche disposizioni in materia di protezione delle acque.
5. Il deposito o l'armadio devono garantire un sufficiente ricambio dell'aria. Le aperture per l'aerazione devono essere protette con apposite griglie in modo da impedire l'entrata di animali.
6. Il deposito deve essere asciutto, al riparo dalla pioggia e dalla luce solare, e in grado di evitare temperature che possano alterare le confezioni e i prodotti, o creare condizioni di pericolo. I ripiani devono essere di materiale non assorbente e privi di spigoli taglienti.
7. I prodotti fitosanitari devono essere stoccati nei loro contenitori originali e con le etichette integre e leggibili.
8. Il deposito deve essere fornito di adeguati strumenti per dosare i prodotti fitosanitari (es. bilance, cilindri graduati). Gli stessi devono essere puliti dopo l'uso e conservati all'interno del deposito o armadietto.
9. L'accesso al deposito dei prodotti fitosanitari è consentito unicamente agli utilizzatori professionali.
10. La porta del deposito deve essere dotata di chiusura di sicurezza esterna e non deve essere possibile l'accesso dall'esterno attraverso altre aperture (es. finestre). Il deposito non deve essere lasciato incustodito mentre è aperto.
11. Sulla parete esterna del deposito devono essere apposti cartelli di pericolo.
12. Sulle pareti in prossimità dell'entrata del deposito devono essere ben visibili i numeri di emergenza.
13. Il deposito deve essere dotato di materiale e attrezzature idonee per tamponare e raccogliere eventuali sversamenti accidentali di prodotto.

del 12-02-2014), diventeranno obbligatorie le norme relative al Deposito dei Prodotti. I requisiti indicati erano stati già previsti

2 - Manipolazione, diluizione e miscelazione dei prodotti fitosanitari prima dell'applicazione.

Al fine di ridurre i rischi per la salute umana e per l'ambiente, è necessario attenersi a quanto segue.

1. Verificare, prima dell'inizio dei trattamenti, che l'attrezzatura sia perfettamente funzionante e non presenti perdite.
2. Preparare la miscela fitoiatrica con modalità tali da non causare rischi per l'ambiente anche in caso di sversamenti accidentali. Tali operazioni non devono essere svolte su suoli molto permeabili e/o declivi e/o in prossimità di corsi d'acqua e pozzi per prelievo idrico.
3. Non lasciare incustodite le miscele di prodotti fitosanitari pronte per l'uso, le attrezzature e i prodotti fitosanitari. Tenerle fuori dalla portata di persone non autorizzate e di animali.
4. In caso di captazione di acqua da corpi idrici per il riempimento dell'irroratrice può essere effettuata esclusivamente a condizione che siano utilizzate tecniche o dispositivi idonei ad evitare la contaminazione della fonte idrica (es.: valvola di non ritorno, serbatoio intermedio di stoccaggio dell'acqua).
5. La macchina irroratrice deve disporre di uno strumento preciso e leggibile per la lettura della quantità di miscela presente nel serbatoio. I volumi introdotti nel serbatoio non devono mai superare quelli massimi indicati dal costruttore.
6. Risciacquare immediatamente con acqua pulita i contenitori di prodotti fitosanitari vuoti ed i relativi tappi, aggiungendo l'acqua di lavaggio così prodotta alla miscela fitoiatrica da distribuire. Gestire, successivamente, i contenitori ed i relativi tappi secondo la vigente normativa sui rifiuti.
7. Durante le operazioni di preparazione della miscela, riempimento dell'irroratrice e risciacquo dei contenitori utilizzare tutti i dispositivi di protezione individuale (DPI) prescritti, che devono essere sempre disponibili in azienda e conservati in buono stato.

3 - Manipolazione degli imballaggi e delle rimanenze di prodotti fitosanitari.

La manipolazione degli imballaggi e delle rimanenze dei prodotti fitosanitari tal quali deve essere effettuata accuratamente per evitare forme di inquinamento ambientale. Particolare attenzione va posta alla verifica dell'integrità degli imballaggi e alla presenza e all'integrità delle etichette poste sulle confezioni dei prodotti fitosanitari nonché alla conoscenza delle procedure da adottare in caso di emergenza riportate nelle schede di sicurezza.

A tal fine è necessario attenersi a quanto segue, assicurando la disponibilità dei DPI in ciascuna delle operazioni sotto elencate.

- Trasportare i prodotti fitosanitari nei loro contenitori originali con le etichette integre e leggibili, fatte salve le indicazioni di cui al decreto ministeriale n. 544/2009, relativo all'applicazione dell'accordo europeo sul trasporto internazionale di sostanze pericolose su strada (ADR, Ginevra 30 settembre 1957).
- In caso di danneggiamento e conseguenti perdite durante le operazioni di carico / scarico / trasporto delle confezioni:
 - a) le confezioni danneggiate e riparate devono essere sistemate in appositi contenitori con chiusura ermetica e identificate con un'etichetta recante il nome del prodotto ed i relativi rischi;
 - b) le eventuali perdite devono essere tamponate con materiale assorbente e raccolte in apposito contenitore per il successivo smaltimento.
- Disporre le confezioni che contengono ancora prodotti fitosanitari, con le chiusure rivolte verso l'alto, ben chiuse ed in posizione stabile, affinché non si verifichino perdite.
- Depositare i rifiuti costituiti dagli imballaggi vuoti di prodotti fitosanitari in contenitori idonei destinati esclusivamente a tale uso e ben identificabili. Ubicare i contenitori dei rifiuti all'interno del deposito dei prodotti fitosanitari o all'interno del deposito temporaneo dei rifiuti agricoli in un'area separata, appositamente dedicata.

(...segue sul prossimo numero...)

(M. Aurigi)

Spedizione in abbonamento postale D.L. 353/2003 conv. in L. 27/02/04 n. 46 art. 1, comma 2 Filiale di Bologna	Direttore responsabile: Massimo Mazzanti Redazione: Maria Stefania Devescovi Editrice Confagricoltura Bologna - Unione Prov. Agricoltori via Tosarelli 155 - Villanova di Castenaso (BO) Tel. 051.78.39.19 Fax 051.78.39.00
Reg. Canc. Tribunale di Bologna n. 6240 del 04/01/1994	 Associato all'Unione Stampa Periodica Italiana
Consultabile sul nostro sito: www.confagricoltura.org/bologna	